

l'officina dei numeri

circolare informativa 6/2020 del 12 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

EMERGENZA CORONAVIRUS: IL DPCM 11.3.2020 AMPLIA LE SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ FINO AL 25 MARZO

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 11 marzo 2020 (che si allega), preannunciato dalla diretta televisiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di mercoledì 11 marzo, con il quale si prevedono ulteriori misure di contenimento e di gestione dell'emergenza coronavirus.

Le misure previste dal DPCM 11.3.2020 saranno valide dal 12.3.2020 al 25.3.2020 compreso e derogano, in quanto incompatibili, le misure previste dai DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020.

Si evidenziano di seguito i due allegati che contengono l'elencazione delle attività commerciali ad dettaglio e di servizio alla persona che non sono colpiti dal provvedimento di sospensione:

allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Si noti come il DPCM 11.3.2020 vada coordinato con il precedente DPCM 8.3.2020 che prevedeva la chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle medie e grandi strutture di vendita, salvo che per i "punti vendita di generi alimentari"; ne consegue che ipermercati, supermercati e discount alimentari e ogni altro esercizio che venda anche "generi alimentari" non è soggetto alla chiusura (anche se, a rigore, dovrebbe limitare la vendita ai soli generi alimentari e non agli altri generi comunque presenti a scaffale) mentre le medie e grandi strutture di vendita non alimentare saranno aperte, se commercializzano uno o più degli articoli elencati nell'allegato 1 (ad es. per l'igiene della persona o della casa) saranno aperti nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì).

Anche gli esercizi commerciali che possono rimanere aperti devono comunque osservare tutte le misure e le prescrizioni poste a tutela della salute dei lavoratori e dei clienti (dalla distanza interpersonale di almeno 1 metro alle altre misure previste nell'allegato 1 del DPCM 8.3.2020).

Tutti i servizi alla persona sono chiusi tranne quelli di seguito elencati:

allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Sono, invece, sospesi tutti i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consen-

tita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano altresì garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Restano aperte le attività produttive e professionali, con le seguenti prescrizioni:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Alcune delle casistiche già esaminate riguardano, ad esempio, le concessionarie di vendita di autoveicoli e motoveicoli: l'attività di vendita è sicuramente sospesa mentre possono restare aperte le officine (anche all'interno delle concessionarie, il cd. "service"), le carrozzerie, gli elettrauto e altre attività non di vendita. Ad esempio, viene chiusa l'attività di vendita al dettaglio di ricambi ma rimane aperta l'officina che può riparare il veicolo e installare i ricambi necessari.

Le attività professionali restano aperte e operative, al pari di banche, agenzie di assicurazione, finanziarie (comprese, ad avviso di chi scrive, anche le attività di noleggio a lungo termine, leasing, ecc. in quanto potenzialmente ricomprese tra i servizi finanziari).

I servizi di trasporto di cose continuano a funzionare; una particolare casistica è quella dei traslochi, in quanto si tratta comunque di un trasporto di "cose" che, per giunta, può essere necessario in quanto, ad esempio, il cliente deve liberare e abbandonare il proprio domicilio entro una data scadenza per cui il

trasloco, al pari dello spostamento delle persone, potrebbe essere inteso come motivato da un (legittimo) stato di necessità. Si tratta, ovviamente, di una interpretazione che potrebbe non essere condivisa dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Per quanto riguarda il **trasporto pubblico locale**, viene conferito il potere al Presidente della Regione che vi dispone con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, di procedere alla "**programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali**". A livello di singola regione, quindi, i servizi del trasporto pubblico locale potranno essere ridotti o rimodulati o anche soppressi, in funzione delle esigenze contingenti e con la garanzia del rispetto dei soli servizi minimi essenziali.

Il decreto prevede, altresì, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possa disporre "**al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali ed il trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali**". Il Ministero dei trasporti potrà, dunque, decretare la soppressione o la riduzione del traffico automobilistico interregionale (non, quindi, all'interno della singola regione) ovvero del trasporto ferroviario, aereo o marittimo (senza limitazione territoriale), in funzione delle esigenze contingenti e con la garanzia del rispetto dei soli servizi minimi essenziali.

Rimane fermo il divieto di "**ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**" previsto dal DPCM 9.3.2020, valido fino al 3 aprile 2020.

Per quanto riguarda il divieto di spostamento delle persone fisiche, restano valide le eccezioni già contemplate nel DPCM 8 marzo 2020, ossia per gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, quindi, sono vietati tutti gli spostamenti sull'intero territorio nazionale, laddove non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità o motivi di salute e sono vietati, senza esclusione, gli assembramenti di persone (non è precisato con quante persone si possa considerare ricorrente la fattispecie) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Come detto, una sorta di coprifuoco permanente e temporaneo.

CHIARIMENTI DELLA QUESTURA DI ALESSANDRIA IN ORDINE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO

Sulla pagina facebook della questura di Alessandria sono state pubblicate le ulteriori indicazioni interpretative in relazione alle condizioni che consentono di derogare al divieto di spostamento all'interno della zona protetta (non avendo più senso parlare di spostamenti da e per la zona protetta dopo l'estensione all'intero territorio nazionale di tale zona):

Continuiamo a dare risposte ai vostri quesiti sui comprovati motivi che permettono il cd "spostamento" delle persone. Compatibilmente con il tempo a disposizione, ne daremo altre. Vi chiediamo di avere pazienza, alcuni quesiti sono semplici altri complessi e abbisognano di approfondimento. RICORDIAMO CHE SIAMO IN EMERGENZA E CHE IL NOSTRO COMPORTAMENTO DEVE PRIMARIAMENTE EVITARE POSSIBILITÀ DI CONTAGIO. Prima di pensare ad altro, è questa la regola che dobbiamo imporci.

- AVVISO - 2^a parte

5) la Presidenza del Consiglio ha specificato che: se si abita in un Comune diverso da quello lavorativo, si può fare "avanti e indietro"; si può fare jogging all'aperto, ma non raggruppati; si può sempre uscire per fare la spesa alimentare; si può uscire per comprare altre cose in caso di necessità (es. se si fulmina una lampadina); si può andare dai genitori anziani per assisterli ma non per andare a trovarli con "tutta la famiglia"; tutte le merci possono essere trasportate da autotrasportatori e corrieri-merci; l'attività di ristorazione può funzionare dopo le 18 per consegne a domicilio (no take away); pub possono restare aperti come i bar solo se non fanno musica dal vivo o proiettata su schermi; si può entrare in chiesa per pregare ma rispettando il metro tra i fedeli; si possono trasportare animali come consente il Codice della Strada;

6) si ribadisce che l'AUTODICHIARAZIONE per gli spostamenti deve essere esibita (o compilata) ad ogni controllo e l'operatore di polizia la può acquisire;

7) come detto, assistere (e non meramente "fare visite") i propri cari è sempre possibile perché è stato di necessità, così come un parente può fare da babysitter ovviamente se mancano i genitori;

8) fare o farsi fare le pulizie in casa è possibile ma, attenzione, si intende che c'è un REGOLARE contratto tra le parti. Situazioni in nero, per capirci, possono violare le prescrizioni imposteci!

9) accudire gli animali in campagna è possibile, ma solo se non può farlo uno sul posto.

10) in ristoranti, bar, ecc può capitare che persone lavorino "vicine" e non si possa fare altrimenti. Posto che il rispetto del metro è necessario, è comunque meglio dotare il personale - almeno in cucina - di guanti e mascherina di tipo comune.

11) pagare l'assicurazione, fare revisione dell'auto, sostenere colloqui di lavoro, andare al bancomat per prelevare, ricaricare carte prepagate si può, ovvia-

mente nel proprio comune o, in mancanza, in quello più vicino.

12) esercitare il diritto di genitore, in caso di separazione o divorzio è ovviamente sempre possibile, con i limiti previsti dall'Autorità Giudiziaria.

- AVVISO - 3^a parte

13) Per prima cosa, forse la più importante, è da tenere a mente che **TUTTI I PASSEGGERI DI UN VEICOLO DEVONO ESIBIRE O COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE**. Perché? Perché ognuno deve avere un valido motivo per spostarsi, anche se non è il guidatore. Quindi, se si va distante da casa per accudire i genitori anziani, non si può portare il resto della famiglia in auto, a meno che non vi siano altri motivi validi (nell'esempio, portare un figlio in tenera età è possibile se altrimenti il piccolo resterebbe da solo in caso non essendovi possibilità di babysitter).

14) Si ricorda che per fare la spesa basta una persona per famiglia, la seconda non ha un valido motivo.

15) Il modello per l'AUTODICHIARAZIONE può essere scaricato da vari siti, anche da questa pagina. Chi non ha internet può scriverlo a penna.

16) molti chiedono cosa è lo STATO DI NECESSITÀ. Praticamente è tutto quello, diverso dai motivi di lavoro o di salute, che non possiamo fare a meno di fare (fuori da casa nostra). Sicuramente, rientrano le cose collegate al lavoro o alla salute (ad esempio, per andare a lavorare o dal medico specialistico lontano devo fare benzina), ma anche comprare una ricarica del telefono può esserlo (se non posso farla da casa), come prelevare al bancomat se rimango senza soldi. Ma l'esempio classico è proprio fare la spesa alimentare... altrimenti moriremmo di fame!

17) mentre scriviamo la Presidenza del Consiglio conferma che anche chi gira a piedi deve esibire o compilare L'AUTODICHIARAZIONE. Perché? Perché per uscire da casa dobbiamo SEMPRE avere un valido motivo. Insomma, uscire solo per la voglia di farlo non è possibile (se pensiamo a noi ci sembra assurdo, ma se pensiamo a tutti noi capiamo che è giusto così). Perciò, non è che nel proprio Comune uno è libero di fare quello che vuole...

18) Un italiano che risiede all'estero ed è in questi giorni in Italia certamente potrebbe tornare dove vive, ma bisogna vedere se non sono bloccati gli accessi dall'Italia in quello Stato.

EMERGENZA CORONAVIRUS E IMPRESE ARTIGIANE: AL VIA L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI FSBA

A fronte del pesante impatto che l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 sta avendo sulle attività economiche delle imprese e conseguentemente sull'occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 febbraio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione

salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

L'intesa prevede l'introduzione, a carico di FSBA, di uno **specifico intervento di 20 settimane** (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) **nell'arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus.**

L'accordo ha carattere transitorio, per la durata dell'emergenza, e in ogni caso comporterà l'erogazione di prestazioni **fino all'esaurimento delle risorse** appositamente stanziare.

La nuova prestazione riguarda l'intero territorio nazionale e potranno accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA.

In attuazione del citato Accordo Interconfederale, la Presidenza di EBNA/FSBA, il 2 marzo u.s., ha quindi adottato una Delibera d'urgenza per una prima regolamentazione della misura, che consente agli Enti Bilaterali regionali di attivarsi rapidamente per corrispondere alle richieste delle imprese in difficoltà e a supporto del reddito dei lavoratori dell'artigianato.

La Delibera contiene alcune importanti novità che sono state introdotte, solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, al fine di garantire un tempestivo ed efficace accesso alla prestazione di FSBA:

- **possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione** (la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; **la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020**);
- **sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020**;
- **sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.**

È prevista, quindi, l'introduzione di una specifica causale di sostegno al reddito "COVID-19 – CORONAVIRUS" ed è stato predisposto un apposito modello di Accordo Sindacale che può già essere utilizzato e successivamente dovrà essere caricato sulla piattaforma SINAWEB, contestualmente alla richiesta all'INPS del ticket per la contribuzione correlata.

Stante l'attuale situazione di emergenza, gli accordi potranno essere inviati agli EBAP di Bacino, per la sottoscrizione, via PEC o e-mail. Gli EBAP di Bacino restituiranno gli Accordi firmati con le medesime modalità.

Entro il 31 marzo 2020, verrà effettuato un monitoraggio sull'utilizzo delle prestazioni di FSBA, nonché sull'assorbimento delle risorse, in merito all'emergenza Coronavirus al fine di accertare la reale necessità di mantenere in essere la nuova causale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

Occorre precisare come, **allo stato, non siano ancora stati emanati dei decreti legge che prevedano**, come è accaduto per i comuni della prima zona rossa (Iodigiano e Vò con il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9), **la concessione della cassa in deroga o la previsione di semplificazioni per l'accesso alle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie o altre misure di sostegno al reddito dei lavoratori.**

Allo stato attuale, quindi, si può unicamente fare ricorso agli strumenti ordinari, ossia – per le aziende che ne hanno diritto – alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, al fondo di integrazione salariale (FIS), al fondo di solidarietà per le imprese artigiane (FSBA) o ad altri fondi di solidarietà previsti per specifici settori.

Le aziende più piccole (fino a 5 dipendenti) che non possono accedere al fondo di integrazione salariale (che ha valore residuale in quanto "copre" le aziende altrimenti prive di ammortizzatori sociali) o al FSBA sono attualmente prive di ammortizzatori sociali e possono unicamente utilizzare le ferie, come peraltro consigliato anche nel DPCM 8 marzo 2020 e ribadito dal DPCM 11.3.2020.



SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS

